Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 ottobre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana dell'Oceano di Firenze, la fontana Maggiore di Perugia e la fontana del Nettuno di Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: Le fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1974, di altri tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana dell'Oceano di Firenze, la fontana Maggiore di Perugia e la fontana del Nettuno di Bologna;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1330 del 23 ottobre 1974;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 40, tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana dell'Oceano di Firenze, la fontana Maggiore di Perugia e la fontana del Nettuno di Bologna.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; foglio: 50 esemplari; quadricromia ottenuta con tre colori offset e uno calcografico.

Le vignette sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane sopra citate.

La cornice delimita uno spazio in cui oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice, la lettera « L » e, a destra, il valore « 40 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero ed in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 397

(8276)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antisclerotico Borio », della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti, in Torino. (Decreto di revoca n. 4543/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1950, con il quale venne registrata al n. 1978 la specialità medicinale denominata Antisclerotico Borio, nelle preparazioni da 15 compresse e da 24 confetti, a nome della ditta Giorgio Borio farmaceutici ora Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti, con sede in Torino, via Bardonecchia, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3928/R in data 15 ottobre 1964, con il quale è stata revocata la sola preparazione da 15 compresse della specialità medicinale suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Antisclerotico Borio, nella preparazione da 24 confetti, registrata al n. 1978, in data 19 ottobre 1950; a nome della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti di Torino.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8197)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinecittà italiana - Stabilimenti cinematografici di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cinecittà italiana - Stabilimenti cinematografici di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui alcuni lavoratori dipendenti anziani saranno licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinecittà italiana - Stabilimenti cinematografici di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Approvazione della tabella predisposta dall'ufficio tecnico erariale di Oristano indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Oristano per l'esecuzione, in ciascun gruppo, della verificazione quinquennale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Considerato che, in seguito alla istituzione dell'ufficio tecnico erariale di Oristano, si rende necessario,

ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni, ripartire i comuni della provincia di Oristano in cinque gruppi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Oristano e l'anno in cui, a cominciare dal 1976, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA

della ripartizione dei comuni della provincia di Oristano agli effetti delle verificazioni periodiche per il rilevamento e l'accertamento dei cambiamenti da introdurre negli atti del catasto terreni, contemplato nel titolo IV del regolamento per la conservazione del catasto stesso, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Gruppo I

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1976

Distretto d'imposta di Oristano (parte):

1) Albagiara;
2) Ales;
3) Assolo;
4) Baradili;
5) Baressa;
6) Gonnoscodina;
7) Gonnosnò;
8) Gonnostramatza;
9) Masullas;
10) Mogoro;
11) Morgongiori;
12) Nureci;
13) Pau;
14) Pompu;
15) Senis;
16) Simala;
17) Sini;
18) Siris;
19) Usellus;
20) Villaurbana;
21) Villaverde.

Gruppo II

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1977

Distretto d'imposte di Oristano (parte):

1) Allai;
2) Asuni;
3) Boroneddu;
4) Busachi;
5) Fordongianus;
6) Ghilarza;
7) Mogorella;
8) Paulilatino;
9) Ruinas;
10) Samugheo;
11) S. Antonio Ruinas;
12) Siamanna;
13) Siapiccia;
14) Tadasuni;
15) Villanova Truschedu.

Gruppo III

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1978

Distretto d'imposte di Oristano (parte):

1) Abbasanta;
2) Aidomaggiore;
3) Ardauli;
4) Bidonì;
5) Cuglieri;
6) Neoneli;
7) Norbello;
8) Nughedu S. Vittoria;
9) Santulussurgiu;
10) Scano Montiferro;
11) Sedilo;
12) Sennariolo;
13) Sorradile;
14) Tresnuraghes;
15) Ula Tirso.

Gruppo IV

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1979

Distretto d'imposte di Oristano (parte):

1) Baratili S. Pietro;
2) Bauladu;
3) Bonarcado;
4) Cabras;
5) Milis;
6) Narbolia;
7) Nurachi;
8) Ollasta Simaxis;
9) Riola Sardo;
10) San Vero Milis;
11) Seneghe;
12) Siamaggiore;
13) Simaxis;
14) Solarussa;
15) Tramatza;
16) Zeddiani;
17) Zerfaliu.

Gruppo V

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1980

Distretto d'imposte di Oristano (parte):

1) Arborea;
2) Marrubio;
3) Oristano;
4) Palmas Arborea;
5) San Nicolò Arcidano;
6) Santa Giusta;
7) Terralba;
8) Uras.

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Approvazione della tabella predisposta dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Cagliari per l'esecuzione, in ciascun gruppo, della verificazione quinquennale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Considerato che, in seguito alla istituzione dell'ufficio tecnico erariale di Oristano, si rende necessario, ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni, variare la ripartizione dei comuni della provincia di Cagliari in cinque nuovi gruppi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Cagliari e l'anno in cui, a cominciare dal 1976, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA

della ripartizione dei comuni della provincia di Cagliari agli effetti delle verificazioni periodiche per il rilevamento e l'accertamento dei cambiamenti da introdurre negli atti del catasto terreni, contemplato nel titolo IV del regolamento per la conservazione del catasto stesso, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Gruppo I

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1976

Distretto d'imposte di Cagliari (parte):

1) Domus De Maria;
2) Siliqua;
3) Teulada.

Distretto d'imposte di Iglesias (parte):

1) Carbonia;
2) Calasetta;
3) Carloforte;
4) Giba;
5) Gonnesa;
6) Musei;
7) Narcao;
8) Nuxis;
9) Perdaxius;
10) Portoscuso;
11) San Giovanni Suergiu;
12) S. Antioco;
13) Santadi;
14) Sant'Anna Arresi;
15) Tratalias;
16) Villamassargia.

Gruppo II

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1977

Distretto d'imposte di Cagliari (parte):

1) Assemini;
2) Cagliari;
3) Capoterra;
4) Decimomannu;
5) Decimoputzu;
6) Pula;
7) Quartu S. Elena;
8) San Sperate;
9) Sarroch;
10) Selargius;
11) Sestu;
12) Settimo S. Pietro;
13) Uta;
14) Vallermosa;
15) Villaspeciosa;
16) Villa S. Pietro.

Distretto d'imposte di Sanluri (parte):

1) Monastir;
2) Serramanna;
3) Villasor.

Gruppo III

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1978

Distretto d'imposte di Cagliari (parte):

1) Barrali;
2) Donori;
3) Gesico;
4) Goni;
5) Guasila;
6) Guamaggiore;
7) Mandas;
8) Ortacesus;
9) S. Andrea Frius;
10) San Basilio;
11) Selegas;
12) Senorbì;
13) Serdiana;
14) Siurgus Donigala;
15) Suelli.

Distretto d'imposte di Sanluri (parte):

1) Barumini;
2) Collinas;
3) Furtei;
4) Genuri;
5) Gesturi;
6) Las Plassas;
7) Lunamatrona;
8) Nuraminis;
9) Pauli Arbarel;
10) Pimentel;
11) Samassi;
12) Samatzai;
13) Sanluri;
14) Sardara;
15) Segariu;
16) Serrenti;
17) Setzu;
18) Siddi;
19) Tuili;
20) Turri;
21) Ussana;
22) Ussaramanna;
23) Villamar;
24) Villanovaforru;
25) Villanovafranca.

Gruppo IV

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1979

Distretto d'imposte di Cagliari (parte):

1) Armungia;
2) Ballao;
3) Burcei;
4) Dolianova;
5) Maracalagonis;
6) Muravera;
7) San Nicolò Gerrei;
8) San Vito;
9) Silius;
10) Sinnai;
11) Soleminis;
12) Villaputzu;
13) Villasalto;
14) Villasimius.

Gruppo V

TURNO DI VERIFICAZIONE PERIODICA - ANNO 1980

Distretto d'imposte di Iglesias (parte):

1) Buggerru;
2) Domusnovas;
3) Fluminimaggiore;
4) Iglesias.

Distretto d'imposte di Sanluri (parte):

1) Arbus;
2) Gonnosfanadiga;
3) Guspini;
4) Pabillonis;
5) San Gavino;
6) Villacidro.

(8367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 193, è stato accolto il ricorso presentato il 3 febbraio 1973 dalla S.p.a. Coin grandi magazzini, in Trieste, via S. Caterina n. 2, avverso il provvedimento del prefetto di Imperia in data 2 febbraio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in San Remo, via Roma.

(8129)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 194, è stato accolto il ricorso presentato il 3 febbraio 1973 dalla S.p.a. Coin grandi magazzini, in Trieste, via S. Caterina n. 2, avverso il provvedimento del prefetto di Imperia in data 4 febbraio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Imperia.

(8130)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 196, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Roma in data 11 settembre 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Marino.

(8131)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 189, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 26 settembre 1972, con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa società avverso il provvedimento del prefetto di Forlì in data 19 novembre 1969 con cui si negava alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Cesenatico.

(8132)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 195, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Como in data 9 febbraio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Mariano Comense.

(8133)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 198, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 26 settembre 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa società contro il provvedimento del prefetto di Forlì in data 13 dicembre 1969 con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Cattolica.

(8134)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 187, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. « La Rinascente », in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, la quale ha incorporato la S.p.a. Sma supermercati, in Milano, via Renato Fucini n. 2, avverso il provvedimento del prefetto di Roma in data 15 giugno 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Roma, quartiere Prenestino-Labicano (Casilina).

(8135)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 191, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Supermercati Pam, in Venezia S. Polo 1199, incorporante la S.p.a. Maxmarcket supermercati alimentari, in Trezzano sul Naviglio, via Boccaccio n. 35, avverso il provvedimento del prefetto di Alessandria in data 2 febbraio 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Alessandria.

(8136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1975, registro n. 17 Interno, foglio n. 298, la fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Francesca Antonini.

(8179)

Autorizzazione alla fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1975, registro n. 17 Interno, foglio n. 299, la fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dai signori Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

(8180)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse *di studio a cittadini italiani provvisti di laurea*

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1975, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante lo anno finanziario 1976 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di settanta borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 8)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Genetica umana;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 18)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Analisi chimico-farmaceutiche;
4) Tecnologie farmaceutiche;
5) Chimica tossicologica;
6) Chimica bromatologica;
7) Chimica fisica;
8) Chimica teorica;
9) Chimica organica;
10) Radiochimica;
11) Tecniche spettrometriche.

III — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 7)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
2) Biochimica analitica;
3) Biochimica clinica;
4) Immunochimica;
5) Genetica microbiologica;
6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
7) Neurochimica.

IV. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Microbiologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Microbiologia dell'ambiente;
8) Istologia normale e patologica;
9) Igiene degli alimenti.

V. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

VI. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive ed infestive degli animali domestici;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Tecniche per la tutela dell'aria e dell'acqua;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VIII. — MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici;
3) Tecnologie sanitarie operative;
4) Bioingegneria.

IX. — MATERIE FISICHE (Borse n. 12)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare e alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Radioprotezione;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sovraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1976; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta col timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insidacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1976.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 50

Schema esemplificativo
della domanda

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . ., c.a.p. . . ., tel. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;
4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;
6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;
7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
. . . . . .

N. B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (vedi art. 7 del bando), debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8373)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1975, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1976 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguono corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — Materie biologiche (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Genetica umana;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e Fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — Materie chimiche (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Analisi chimico farmaceutiche;
4) Tecnologie farmaceutiche;
5) Chimica tossicologica;
6) Chimica bromatologica;
7) Chimica fisica;
8) Chimica teorica;
9) Chimica organica;
10) Radiochimica;
11) Tecniche spettrometiche.

III. — Materie biochimiche (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
2) Biochimica analitica;
3) Biochimica clinica;
4) Immunochimica;
5) Genetica microbiologica;
6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
7) Neurochimica.

IV. — Materie fisiche (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Radioprotezione;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

V. — Materie microbiologiche ed epidemiologiche (Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Microbiologia dell'ambiente;
8) Istologia normale e patologica;
9) Igiene degli alimenti.

VI. — Materie parassitologiche (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

VII. — Materie veterinarie (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive ed infestive degli animali domestici;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VIII. — Materie di ingegneria sanitaria (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Tecniche per la tutela dell'aria e dell'acqua;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1976; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa:

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali.

Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro apposta dal predetto ufficio sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, rilasciata dal medesimo e prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla suddetta domanda, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio dove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera *d)*;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera e), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera a), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive delle autenticazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compresi, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere: a), b), e) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6), 7) dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6), 7) dell'articolo sopra menzionato.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvono agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della scadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di scadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando. In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1976.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 53

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . di cittadinanza . . nato a . . . il . e residente in . . . via . . n. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . nell'ambito delle materie . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,

Firma . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

N. B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8374)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1975, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1976 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione agli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE FISICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Radioprotezione;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (Calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

II. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Microbiologia dell'ambiente;
8) Istologia normale e patologica;
9) Igiene degli alimenti.

III. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

IV. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive ed infestive degli animali domestici;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dello Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1976; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio della attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competenti, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3 il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato

indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) eventuale *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato, sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, dell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8.

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1976.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri: 7 ed 8 dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 52

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 ottobre 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonché dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del mando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N. B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (vedi art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8375)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1975, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1976 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguono corsi di studio universitari nelle materie stesse;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Genetica umana;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Analisi chimico-farmaceutiche;
4) Tecnologie farmaceutiche;
5) Chimica tossicologica;
6) Chimica bromatologica;
7) Chimica fisica;
8) Chimica teorica;
9) Chimica organica;
10) Radiochimica;
11) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE FISICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Radioprotezione;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

IV. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

V. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive ed infestive degli animali domestici;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VI. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Tecniche per la tutela dell'aria e dell'acqua;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecniche e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VII. — MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici;
3) Tecnologie sanitarie operative;
4) Bioingegneria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possono essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1976; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione, sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio, non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità (viale Regina Elena, 299, 00161 Roma), dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere b), d), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere a), c), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, prima della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie, e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive della autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compresi, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera a) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8. L'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti, e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato della domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa, può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti o pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie, elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1976.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) e 8), dell'art. 8 del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni, di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 51

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (prov. di .) il . . e residente in . . . (prov. di . .) via . . n. . . c.a.p. . . tel. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N. B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (vedi art. 7 del bando) *debbono dichiararlo nella domanda.*

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8376)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali, per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili ed aeromobili civili, per la sessione ordinaria del 1975-76.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 347 e 408 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, che dettano nuove norme sulla composizione della commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi ed aeromobili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per il conferimento dei certificati di RT/RTF per la sessione ordinaria del 1975-76;

Considerato che, in pendenza delle norme di attuazione al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, devono essere applicate quelle contenute nel regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, nel decreto ministeriale 29 gennaio 1954 e nel regio decreto 8 agosto 1941, n. 992, e ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 delle premesse del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 156;

Visto l'ultimo comma dell'art. 351 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, che prevede la possibilità di designare sostituti per ciascuno dei componenti della commissione di cui trattasi, inclusi il presidente e il segretario;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e le materie nautiche, fatta dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con la nota prot. n. 4132612 del 18 giugno 1975;

Vista la designazione del rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea - Ufficio 43 brevetti e abilitazioni, con la nota n. 43/4151/F16 del 31 maggio 1975;

Vista la designazione del membro per la lingua inglese fatta con la nota prot. n. DCP/2/2/7206 del 21 maggio 1975 della Direzione centrale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la designazione fatta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma, reparto personale e affari generali, con la nota prot. n. 07066/07067/MP del 7 giugno 1975, riguardante l'esperto in radiotelegrafia ed il tecnico operatore esperto di apparati radioelettrici;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili ed aeromobili civili, per la sessione ordinaria del 1975-76, è costituita come segue:

Presidente:

Dell'Ovo ing. Andrea, primo dirigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; sostituto: Bedendo dott. Giorgio, primo dirigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Membri:

Ramilli ing. Ubaldo, direttore di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; sostituti: Guidarelli Mattioli ing. Giorgio e Farioli ing. Marcello, direttori di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Magliocchetti dott. Angelo, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile; sostituto: La Villa dott. Renzo, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Fronzuto Erasmo, capitano di corvetta (CP) spec. r. n.; sostituto: Centi Ennio, tenente di vascello (CP) spe. r. s.;

Vincenti dott. Edio, ispettore principale del Ministero dei trasporti; sostituti: Mercuri dott. Lamberto e Di Giulio Alberto, ispettori principali del Ministero dei trasporti;

Glorioso Giulio, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; sostituto: Autoriello Sara in Cassella, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Onelli Lucio, capo RT dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; sostituto: Amerighi Francesco, capo RT dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Postiglioni Mario, dirigente RE dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; sostituto: Allevi Alessandro, capo RE dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Segretario:

Contessa rag. Giuseppe, dirigente di esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; sostituto: Ercolani ragioniere Mario, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(8148)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di L'Aquila n. 2773/5 del 31 luglio 1969 e nota di modifica n. 1226 del 3 maggio 1971, nonchè il proprio provvedimento n. 198/11 datato 31 luglio 1974, debitamente esecutivo, con i quali sono stati banditi i concorsi, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di L'Aquila alle date del 30 novembre 1968 e 30 novembre 1973;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi competenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

Vista la legge regionale 19 ottobre 1974, n. 44;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare e costituire come appresso la commissione giudicatrice unica per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di L'Aquila alle date del 30 novembre 1968 e 30 novembre 1973:

Presidente:

Ialli dott. Manfredo, responsabile di settore, regione Abruzzo.

Componenti:

Gialloreti dott. Lucio, responsabile di settore, regione Abruzzo;

Cattaneo prof. Piero, primario ostetrico, ospedale civile di L'Aquila, designato dall'ordine dei medici di L'Aquila;

Simeone dott. Nicola, primario ostetrico, ospedale civile di Avezzano;

Ludovici Carmina, ostetrica condotta, scelta su terne dei comuni interessati.

Segretario:

Cappella dott. Gianfranco, funzionario della carriera direttiva amministrativa, regione Abruzzo;

di prendere atto che la giunta regionale ha revocato la propria deliberazione n. 2045/C del 17 luglio 1973.

L'Aquila, addì 29 aprile 1975

Il presidente: MATTUCCI

Il consigliere segretario: MERLI

(8015)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna;

due posti di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso il centro traumatologico ortopedico di Bologna;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica e un posto di assistente di medicina generale presso gli istituti elioterapici « Codivilla Putti » di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna, via Putti, 17.

(8356)

OSPEDALE «G. CECCARINI» DI RICCIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 febbraio 1975, n. 15, confermata con successiva deliberazione 25 marzo 1975, n. 153, quest'ultima controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo di Rimini nella seduta del 7 maggio 1975, numero 6700/IV, ulteriormente modificata con atto in data 11 agosto 1975, n. 418, esecutivo ai sensi di legge, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia, indetto con deliberazione 17 ottobre 1973, n. 531.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Riccione (Forlì).

(8357)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 agosto 1975, n. 54.

Utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 della statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modifiche ed integrazioni, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nella utilizzazione presso i propri uffici centrali e periferici del personale già in servizio presso l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 43, anche successivamente alla scadenza del termine ivi indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Salva la definizione dei rapporti di cui all'articolo precedente, al personale interessato, per l'ulteriore periodo di utilizzazione presso l'amministrazione regionale, sarà corrisposto un trattamento economico mensile nella misura di un tredicesimo del trattamento economico fondamentale a ciascuno spettante presso gli enti di rispettiva provenienza. Sarà altresì corrisposta, nella stessa misura, la tredicesima mensilità per l'anno 1975.

Art. 3.

Al personale di cui alla presente legge compete, per il periodo indicato nell'articolo precedente, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Rimane salva ogni determinazione relativa alla definizione dei rapporti finanziari concernenti il personale di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 5.

All'onere di lire 200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 20712 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

LEGGE 16 agosto 1975, n. 55.

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Terravecchia Rosalba, vedova Cappiello.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla signora Terravecchia Rosalba, nata a Palermo il 20 febbraio 1949, vedova della guardia di pubblica sicurezza Gaetano Cappiello, caduto a Palermo il 2 luglio 1975 nell'adempimento del proprio dovere, un assegno vitalizio nella misura di L. 1.200.000 annue, da corrispondersi in dodici mensilità decorrenti dal luglio 1975.

La corresponsione di detto assegno cessa di diritto nel caso in cui la beneficiaria dovesse contrarre matrimonio.

Art. 2.

E' concesso, altresì, per la figlia minore a carico della predetta vedova un assegno mensile di L. 10.000.

Tale assegno viene a cessare di diritto al raggiungimento, da parte della beneficiaria, della maggiore età.

Art. 3.

All'onere di L. 660.000 ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si fa fronte con le entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

LEGGE 16 agosto 1975, n. 56.

Provvedimenti in favore delle aziende agricole colpite dalla cimice del frumento (Aelia rostrata) nell'annata agraria 1974-75.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende siano state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (*Aelia rostrata*) nell'annata agraria 1974-75, e che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario speciale istituito da cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto e che corrispondono, all'atto del conferimento, una anticipazione sul prezzo pari a L. 14.000 per quintale di grano avente una percentuale di corpi nulli non superiore, in peso, al 25 per cento, le seguenti provvidenze:

a) L. 900 per ogni quintale di grano conferito, quale contributo forfettariamente determinato sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto alle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;

b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico della gestione, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

All'atto del conferimento all'ammasso volontario, il produttore è tenuto ad esibire un attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio dal quale risulti che l'azienda ricade nei territori colpiti dalla infestazione di *Aelia rostrata*. Il conferitore dovrà esibire altresì copia autenticata della denunzia di semina A.I.M.A., presentata per l'annata agraria 1974-75.

Art. 2

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta, a norma del primo comma del precedente art. 1, ai produttori che conferiscano il grano duro cimiciato.

La garanzia sussidiaria sarà accordata per una somma pari al 30 *per cento dell'anticipazione di* L. 14.000 per ogni quintale di grano conferito ed è prestata con decreto dell'assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Per le operazioni di ammasso di cui ai precedenti articoli si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 300 milioni di cui lire 72 milioni per le finalità previste all'art. 1, lettera *a*), lire 100 milioni per le finalità dell'art. 1, lettera *b*), e lire 128 milioni a fronte della garanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 5.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzioni rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100 milioni dei capitoli 21152 e 21233 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975.

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 16 agosto 1975, n. 57.

Norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, recante provvedimenti per l'agrumicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del 20 agosto 1975*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è sostituito dai seguenti:

« Art. 15. — L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le piantine di agrumi non "certificate" ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1973, un indennizzo *una tantum* per l'anno 1975 che viene fissato in base alle caratteristiche possedute alla data del 30 aprile 1975 nella misura di:

L. 900 per ogni piantina da due a tre anni d'innesto;
L. 800 per ogni piantina da un anno d'innesto;
L. 700 per ogni piantina innestata a gemma dormiente.

L'indennizzo è concesso a favore dei produttori di piantine di agrumi ché ne fanno apposita istanza ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, e sarà corrisposto a seguito dell'accertamento delle caratteristiche delle piantine e della relativa distruzione.

Nel caso in cui alla produzione delle piantine d'agrumi da distruggere abbiano partecipato lavoratori a qualsiasi titolo associati, le istanze di indennizzo avanzate dai beneficiari indicati al precedente comma dovranno, a pena di decadenza dal godimento dell'indennizzo stesso, essere sottoscritte anche dai predetti lavoratori. Nella istanza medesima dovrà essere indicata la quota di spettanza di ciascuno dei lavoratori associati, a favore dei quali sarà concesso e liquidato il relativo indennizzo.

Qualora entro il 30 settembre 1975 i produttori di cui al presente articolo, che si sono avvalsi di lavoratori comunque associati, non provvedano ad avanzare le istanze in conformità a quanto disposto dal precedente comma, i lavoratori interessati possono inoltrare singolarmente ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura l'istanza relativa all'indennizzo previsto dai precedenti commi, inserendo nell'istanza medesima apposita dichiarazione, a firma autenticata, attestante sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto associativo e tutti gli elementi occorrenti per la relativa individuazione, nonchè la quota di piantine di propria spettanza in base alla quale sarà determinato l'indennizzo corrispondente.

Alla concessione dell'indennizzo di cui al presente articolo, nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio ».

« Art. 15-*bis*. — *Agli accertamenti di cui al secondo comma* del precedente articolo provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che all'uopo possono delegare i centri di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, e successive aggiunte e modificazioni, o le condotte agrarie.

Per le stesse finalità e per l'acceleramento delle procedure amministrative, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali della agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

A corredo delle istanze per la concessione dell'indennizzo di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto dal quarto comma dell'articolo medesimo, il titolo del possesso dei terreni adibiti alla produzione di piantine di agrumi ed i requisiti personali, necessari per l'ammissione all'indennizzo stesso, sono comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e con la firma autenticata nei modi di legge. Parimenti il certificato catastale è sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato negli stessi modi, dalla quale risultino tutti gli elementi catastali relativi all'identificazione del fondo ed alla ditta intestataria. Rimane obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa, ove non risulti disponibile, presso i comuni interessati, il relativo foglio di mappa occorrente per i necessari accertamenti ».

Art. 2.

Nelle more della costituzione del comitato interassessoriale di coordinamento si prescinde dagli adempimenti di competenza del comitato stesso previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Art. 3.

All'art. 17 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, la parola « costituiti » è sostituita dalle parole: « costituite queste ultime ».

Art. 4.

Per la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti il settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è soppresso.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 16 agosto 1975, n. 58.

Provvedimenti a favore del bacino di carenaggio in muratura nel porto di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400.000 tonnellate, è autorizzata, a favore della società «Bacini di Palermo», ad integrazione dei contributi concessi a norma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche, un ulteriore contributo di lire 14.000 milioni ripartito in due quote di lire 10.000 milioni e lire 4.000 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 2.

All'onere di lire 14.000 milioni di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 dal piano regionale di interventi, di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 16 agosto 1975, n. 59.

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attività produttiva delle società collegate dell'Ente siciliano per la promozione industriale, è istituito presso l'ente stesso un fondo speciale a gestione separata di lire 39.000 milioni, nelle more di approvazione del piano quadriennale di investimenti di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 2.

L'erogazione dello stanziamento previsto nel precedente articolo 1 è disposta dall'assessore per l'industria ed il commercio, previo assenso della ragioneria generale della Regione, in due quote di lire 15.000 milioni e di lire 24.000 milioni, su richiesta formulata dall'ESPI con apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

La quota di lire 24.000 milioni sarà erogata in relazione ad un piano di utilizzazione che indichi la destinazione vincolata delle somme, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ESPI.

Ad utilizzazione avvenuta e comunque non oltre il 31 gennaio 1976 dovrà essere adottata dal consiglio di amministrazione dell'ESPI specifica delibera indicante la effettiva destinazione delle somme.

Art. 3.

Le deliberazioni di cui al precedente art. 2 sono sottoposte all'approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

Il fondo di rotazione istituito presso l'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 7.000 milioni.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 7.650 milioni da utilizzare quanto a lire 5.000 milioni per interventi straordinari diretti a garantire l'attività produttiva della collegata ISPEA e quanto a lire 2.650 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Elitaliana, SORIM, SOLSI, Trabia, CHISADE, Plastionica e SARCIS.

La somma destinata all'ISPEA sarà dall'Ente minerario siciliano anticipata alla società e dovrà essere restituita entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della società stessa.

Art. 6.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano relative alla utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente art. 5 debbono indicare la destinazione vincolata delle somme e sono sottoposte all'approvazione dello assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima della approvazione, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 7.

E' fatto obbligo all'Ente minerario siciliano di proporre, in sede di assemblea straordinaria della collegata SOCHIMISI per l'adempimento del disposto di cui all'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, la nomina di tre liquidatori designati dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio, e scelti tra i dirigenti dell'amministrazione regionale con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire la carica di liquidatori della SOCHIMISI non spetta alcun compenso, salvo l'indennità di missione ove dovuta.

Le competenze fondamentali, compreso il compenso per lavoro straordinario nella misura massima consentita, spettanti ai predetti dipendenti, continueranno ad essere corrisposte dalle amministrazioni di provenienza.

In caso di dimissioni dall'impiego o di cessazione dal servizio per altra causa, il dipendente regionale che ricopre la carica di liquidatore della SOCHIMISI dovrà essere sostituito.

Art. 8.

Lo stanziamento autorizzato con l'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, in favore dell'EMS, è destinato anche al ripianamento del disavanzo della gestione delle miniere di zolfo per l'anno 1971.

Art. 9.

Nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento dei piani quadriennali di investimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è fatto obbligo all'ESPI, all'EMS ed all'AZASI di vietare assunzione di personale a qual-

stasi titolo presso le società collegate, disponendo che la violazione di tale divieto comporti, oltre che la personale e solidale responsabilità degli amministratori, la revoca dei medesimi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando si tratti di personale dipendente da società collegate a partecipazione maggioritaria di ciascun ente.

Art. 10.

All'onere di lire 53.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel corrente esercizio finanziario, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per l'anno medesimo dal piano di interventi approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **60.**

Modifica alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernente modifiche ed aggiunte alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il lavoro e la cooperazione, previo parere conforme della consulta regionale dell'emigrazione.

Tale regolamento dovrà stabilire in particolare:

le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;

le modalità per l'attività ed il funzionamento dei centri sociali;

l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli emigrati all'estero;

le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

Nelle more dell'emanazione di detto regolamento e ai fini del rapido raggiungimento delle finalità di legge, l'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, ad adottare, con proprio decreto, un regolamento di prima attuazione che avrà efficacia per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **61.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 14, recante provvedimenti straordinari per i dipendenti del lanificio Frasca di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati nel lanificio Frasca di Ragusa, e rimasti senza salario il 12 giugno 1974, una indennità straordinaria mensile per la durata di tredici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1974, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante in base alle norme contrattuali vigenti nella azienda all'atto della cessazione della retribuzione, aumentata di un assegno giornaliero di L. 200 per ogni familiare a carico.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che successivamente al 1° ottobre 1974 abbiano trovato altra occupazione non saltuaria o che abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Il salario percepito per prestazioni saltuarie presso la stessa azienda viene detratto dall'indennità straordinaria mensile per il relativo mese.

Tale prestazione saltuaria non costituisce motivo di cessazione del diritto all'indennità straordinaria ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale **della Regione** siciliana **ed entrerà** in vigore il giorno stesso **della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque** spetti di **osservarla e** di **farla osservare come** legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **62.**

Autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 1, n. 3, della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1, n. 3, della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **63**.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **36** *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, sono abrogati.

Art. 2.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere agli operai che alla data del 4 settembre 1974 risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Vincenzo, nel comune di Fiumefreddo, e privi di retribuzione alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, una indennità *pro-capite una tantum* di lire 500 mila. Per la liquidazione dell'indennità l'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Catania la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare il rendiconto all'assessorato del lavoro e della cooperazione entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità.

Art. 3.

All'onere di lire 41 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, già versate al Fondo stesso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **64**.

Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1975, numeri 32, 34 e 36, recanti provvidenze in favore dei lavoratori disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **36** *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori ed impiegati dell'azienda Metallurgica - S.p.a. con sede in Milazzo, che risultino comunque privi di retribuzione a datare dal 1° aprile 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione di fatto percepita o spettante alla data di cessazione dell'attività della azienda per un periodo non superiore a centottanta giorni ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge ».

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 3 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a L. 53.100.000.

Art. 4.

L'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a lire 250 milioni.

Al maggiore onere di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso le ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continentale Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche alla data del 15 gennaio 1972 una indennità straordinaria, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1975, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a corrispondere agli stessi lavoratori che non abbiano trovato altra occupazione una indennità straordinaria mensile, pari all'80 per cento della retribuzione di fatto percepita o spettante all'atto del licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e per la durata di dieci mesi ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. **65**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore delle lavoranti a domicilio di Santa Caterina Villarmosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati alle lavoranti a domicilio iscritte nelle

liste di collocamento del comune di Santa Caterina Villarmosa alla data del 30 luglio 1975. I corsi avranno la durata di sessanta giorni effettivi, a partire dal 1° ottobre 1975, e la loro gestione verrà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione al comune di Santa Caterina Villarmosa.

Art. 2.

Alle lavoranti a domicilio che frequenteranno i corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento è corrisposto un assegno giornaliero pari a L. 4000 per ogni giornata di effettiva presenza.

Le lavoratrici di cui al comma precedente sono obbligate ad osservare l'orario di lavoro fissato dalla direzione dei corsi.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

Per la liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al comune di Santa Caterina Villarmosa le somme occorrenti.

Il predetto comune dovrà presentare il rendiconto all'assessorato del lavoro e della cooperazione entro novanta giorni dallo avvenuto pagamento degli assegni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte, quanto a lire 11 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 89 milioni con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, già versate al Fondo stesso.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 16 agosto 1975, n. 66.

Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:

a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonchè per l'acquisto di attrezzature;

b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;

c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia;

d) le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

e) l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;

f) le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;

g) l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:

un contributo annuo di lire 20 milioni all'istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;

un contributo annuo di lire 20 milioni all'istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;

un contributo annuo di lire 15 milioni al centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.

Art. 2.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 la Regione interviene con contributi fino ad un massimo del 95 per cento della spesa autorizzata sulla base del preventivo presentato.

Art. 3.

Gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 sono predisposti dall'assessore regionale per la pubblica istruzione sentito il parere di una commissione presieduta dallo stesso assessore o da un suo delegato e composta da un dirigente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione e da tre esperti nei settori dell'arte, delle scienze e della letteratura.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente o da un assistente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Agli esperti componenti la commissione è attribuito, per ogni seduta, un gettone di L. 15.000 oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

Art. 4.

Il contributo per l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson è concesso entro il limite massimo di lire 10 milioni ai comuni sedi di parchi-gioco, previa deliberazione da parte degli stessi di un regolamento di gestione adottato sulla base di uno schema formulato da una commissione presieduta dall'assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo delegato e composta da un rappresentante dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, da un rappresentante del Comitato italiano giochi infantili, da tre rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un docente universitario di psicologia dell'età evolutiva, da tre esperti in pedagogia e sociologia e da un dirigente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente o da un assistente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa a fianco di ciascuna lettera indicata:

lettera *a*), L. 350 milioni;
lettera *b*), L. 200 milioni;
lettera *c*), L. 250 milioni;
lettera *d*), L. 70 milioni;

lettera *e*), L. 250 milioni;
lettera *f*), L. 60 milioni;
lettera *g*), L. 20 milioni.

Per le finalità dell'ultimo comma dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 55 milioni.

Art. 6.

La somma di lire 60 milioni di cui alla lettera *f*) degli articoli 1 e 5, è destinata:

1) quanto a lire 10 milioni ad associazioni corali, polifoniche o enti culturali musicali, non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, che dimostrino di avere già realizzato attività musicale strutturata in programmi annuali comprendenti manifestazioni e concerti diretti alla divulgazione ed alla valorizzazione del canto corale, polifonico e del patrimonio artistico-musicale siciliano;

2) quanto a lire 50 milioni alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo presso i giovani, studenti ed operai.

Art. 7.

Gli interventi di cui alla presente legge nonchè gli altri relativi ad iniziative culturali ivi compresi quelli relativi ad accademie, biblioteche, enti ed istituzioni culturali, scientifici e musicali faranno capo ad unica rubrica da istituire nel bilancio della Regione - Assessorato regionale della pubblica istruzione.

A tal uopo presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione viene istituito un gruppo di lavoro per la promozione culturale e l'educazione permanente nel cui ambito sarà curato il coordinamento di tutte le iniziative culturali.

Con decreto del presidente della Regione, su proposta dello assessore regionale per la pubblica istruzione, sentita la giunta regionale, sarà stabilita la composizione del gruppo e la nomina del dirigente del gruppo medesimo.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.255 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, quanto a lire 335 milioni con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 17374, 17652, 17653, quanto a lire 865 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 55 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 10481 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 16 agosto 1975, n. **67**.
Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN SICILIA

Art. 1.

Caratteri e finalità

La scuola materna regionale, ad integrazione di quella statale, persegue fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza, di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, organizzando ed indirizzando le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire:

a) lo sviluppo ed il controllo delle capacità corporee in modo da consentire una adeguata attività motoria ed una chiara, per quanto iniziale, consapevolezza delle varie funzioni;

b) la capacità di esprimersi e di comunicare;

c) l'equilibrio psicofisico ed un corretto rapporto interpersonale che lo avvii ad una socializzazione attiva;

d) gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.

Art. 2.

Orientamenti dell'attività educativa

Nella scuola materna regionale gli orientamenti educativi si conformano a quelli della scuola materna statale.

Art. 3.

Sezioni

La scuola materna regionale accoglie gratuitamente bambini da tre a sei anni ed è articolata in tre sezioni, corrispondenti all'età dei bambini che la frequentano. Eccezionalmente sono consentite sezioni con bambini di età diversa e scuole costituite da una sola sezione.

Ogni sezione non può avere meno di dieci e più di venticinque alunni iscritti.

Art 4.

Orario

L'orario delle sezioni è normalmente di nove ore giornaliere.

Ad ogni sezione sono adibite un'insegnante ed un'assistente per il turno antimeridiano ed un'insegnante ed un'assistente per il turno pomeridiano, con un'ora di servizio in comune.

Per le sezioni che non dispongono di spazio per le attività di gioco, di movimento, di refettorio e di attrezzature per il riposo, il provveditore agli studi, su proposta del comitato di cui al successivo art. 5, dispone la riduzione dell'orario giornaliero a cinque ore, con un'insegnante ed un'assistente.

L'orario di servizio del personale è di trentasei ore settimanali, di cui sei destinate all'aggiornamento culturale e didattico, alla partecipazione agli organi di gruppo e collegiali e ai rapporti con le famiglie.

Le assistenti, anche se supplenti, oltre alle mansioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, dovranno provvedere alla pulizia dei locali e dei servizi.

Titolo II

ORGANI COLLEGIALI

Art. 5.

Comitati locali

Nei comuni sedi di scuole materne regionali è istituito il comitato per le scuole materne, formato da un'insegnante eletta dalla categoria, da tre madri di famiglia elette dall'assemblea delle famiglie utenti della scuola, da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi, dal direttore didattico o da un insegnante suo delegato.

Nei comuni sedi di più circoli didattici è costituito un comitato per ogni circolo.

Il comitato ha, in quanto compatibili, le attribuzioni del collegio dei docenti e del consiglio di circolo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il presidente del comitato è eletto fra i propri membri.

Presso ogni circolo didattico è costituito il comitato per la valutazione del servizio formato dal direttore, da due insegnanti come membri effettivi e da un'insegnante come membro supplente.

Nei circoli con meno di tre sezioni la valutazione del servizio viene effettuata dal corrispondente comitato per le scuole statali.

Art. 6.

Consigli provinciali

In ogni capoluogo di provincia è istituito un consiglio provinciale per le scuole materne regionali composto dal provveditore agli studi o dal funzionario del provveditorato che

dirige l'amministrazione di tali scuole, da tre insegnanti, da tre assistenti, da tre direttori didattici, da sei madri di famiglia elette dall'assemblea delle famiglie utenti della scuola, da tre rappresentanti dei comuni della provincia, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio provinciale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il consiglio provinciale:

a) accerta ed indica il fabbisogno per l'edilizia;

b) determina i criteri per l'utilizzazione, al di fuori dello orario scolastico, dei locali e delle attrezzature;

c) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio;

d) esprime parere sulle spese superiori a L. 500.000 e fino a L. 5.000.000;

e) decide su ogni altro argomento in merito all'organizzazione ed al funzionamento delle sezioni e ad ogni altra attività ad essa connessa.

Art. 7.
Consigli di disciplina

Il consiglio di disciplina è composto dal provveditore agli studi che lo presiede, dai tre direttori didattici, dalle tre insegnanti o dalle tre assistenti membri del consiglio provinciale.

Art. 8.
Norme comuni

Ai comitati ed ai consigli si applicano, in quanto compatibili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417 e 420 del 31 maggio 1974, anche per le modalità d'elezione.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Nella prima applicazione della presente legge entro il termine di venti giorni dalla sua entrata in vigore dovranno essere richieste alle varie organizzazioni o enti locali indicati ai precedenti articoli le relative designazioni.

Trascorsi settanta giorni dal termine stabilito al comma precedente gli organi competenti emaneranno i decreti di costituzione degli organi collegiali anche in mancanza delle designazioni non pervenute.

Titolo III
ORGANICO E RUOLO

Art. 9.
Organico

La Regione siciliana è autorizzata ad istituire sezioni di scuola materna in numero massimo di 760, risultante da quelle finanziate ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione determina la ripartizione territoriale delle sezioni sulla base delle sezioni esistenti nell'anno scolastico 1969-70.

Art. 10.
R u o l o

E' istituito, con decorrenza 1° settembre 1975, un ruolo speciale ad esaurimento del personale insegnante e delle assistenti delle scuole materne istituite con la presente legge.

Le insegnanti e le bambinaie incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 nelle sezioni finanziate ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate in ruolo a domanda, a decorrere dal 1° settembre 1975, ed inquadrate rispettivamente nel ruolo delle insegnanti e delle assistenti.

Le insegnanti e le assistenti dovranno superare, prima dello inquadramento, corsi separati della durata rispettivamente di sessanta e trenta giorni analoghi a quelli previsti dalla legge 19 luglio 1974, n. 349.

Tali corsi saranno organizzati dall'assessorato regionale della pubblica istruzione in sedi provinciali o interprovinciali.

Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal periodo di prova.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 11.
Riconoscimento servizi

Al personale insegnante ed alle assistenti immessi in ruolo il servizio prestato presso le scuole materne regionali e presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, con la stessa qualifica, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante terzo.

Art. 12.
Stato giuridico ed economico

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento a riposo, il calendario scolastico, i diritti ed i doveri, i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, i congedi, le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale.

Art. 13.
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge, è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12.

Il trattamento di quiescenza e previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.

Art. 14.
Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza

Tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali e di diritto pubblico, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa, sono computati a domanda ai fini della quiescenza.

L'I.N.P.S. verserà al Fondo di quiescenza i contributi riscossi compresi quelli a carico delle interessate, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo di cui al comma precedente.

Nulla è dovuto dal personale.

I servizi prestati in qualità d'incaricata o supplente nelle scuole sono computabili per il periodo retribuito.

La Regione verserà al fondo di quiescenza nell'anno finanziario 1976 un contributo straordinario di lire 500 milioni.

Art. 15.
Supplenze

In caso di congedi e aspettative di insegnanti ed assistenti, ove non sia possibile assegnare rispettivamente altre insegnanti e assistenti eventualmente disponibili, il provveditore agli studi conferisce la supplenza, limitatamente allo stesso anno scolastico, secondo l'ordine di apposite graduatorie provinciali compilate conformemente alle norme dettate annualmente con ordinanza dell'assessore regionale per la pubblica istruzione, in base ai criteri vigenti in materia di supplenze nelle scuole materne statali.

Le graduatorie sono compilate dalle apposite commissioni per gli incarichi e le supplenze per le scuole materne statali funzionanti presso i provveditorati agli studi e vengono approvate dal provveditore agli studi competente.

Ai componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie per le scuole materne regionali che ne abbiano diritto verrà corrisposta l'indennità di cui alla legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, e successive modificazioni e aggiunte.

Per l'anno finanziario in corso lo stanziamento del capitolo 17156 del bilancio della Regione è incrementato di lire un milione.

Art. 16.
Competenze

L'assessore regionale per la pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà i termini e le modalità per l'immissione in ruolo del personale previsto dalla presente legge.

Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 10 dipende dall'assessorato regionale della pubblica istruzione ed è amministrato, agli effetti economici, dal provveditorato agli studi della provincia ove presta servizio.

I congedi e le aspettative sono accordati dal direttore didattico, ai sensi delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale.

Fra provincie diverse sono consentiti soltanto trasferimenti compensativi che vengono effettuati dall'assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito di annuali ordinanze.

Al pagamento delle retribuzioni ed agli oneri connessi provvede il provveditorato agli studi, presso cui l'assessore regionale per la pubblica istruzione destinerà a prestare servizio anche personale delle soppresse scuole sussidiarie regionali, in relazione agli oneri di servizio previsti dalla presente legge.

Art. 17.
Corsi di aggiornamento

L'assessorato regionale della pubblica istruzione organizza ogni anno corsi di aggiornamento culturale e professionale alternativamente per le insegnanti ed assistenti in servizio presso le scuole materne regionali.

I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, hanno la durata di quindici giorni e saranno tenuti dal 1° al 15 settembre.

Le spese per le finalità del presente articolo saranno fissate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, in relazione all'effettiva necessità e in misura non superiore a lire 20 milioni.

Art. 18.
Locali

All'affitto dei locali provvede direttamente il sindaco con stipula di contratto, secondo uno schema tipo predisposto dall'assessorato regionale della pubblica istruzione, previa certificazione sull'idoneità igienico-sanitaria e sulla congruità del canone rilasciata dagli uffici competenti.

Art. 19.
Spese varie

Le spese relative alla pulizia dei locali, al riscaldamento, all'acquisto di materiale didattico, di arredamento, di gioco, di cancelleria e di consumo, sono disposte dai comitati previsti dall'art. 5.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione determina annualmente delle anticipazioni, di importo eguale per tutte le sezioni, in favore dei presidenti dei comitati, i quali presenteranno il rendiconto relativo entro il 20 agosto dell'anno successivo.

Per le spese superiori a lire 500 mila e sino a lire 5 milioni è necessario il preventivo parere del consiglio provinciale.

Le spese superiori a lire 5 milioni sono autorizzate dallo assessore regionale per la pubblica istruzione.

Per le procedure e modalità amministrativo-contabili relative agli acquisti e forniture, di cui ai precedenti terzo e quarto comma, si applicano le disposizioni vigenti per le scuole materne statali.

Per le finalità del presente articolo e del precedente art. 18 è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 150 milioni.

Il materiale delle scuole materne finanziate dalla Regione, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, passa in dotazione alla scuola materna regionale.

Art. 20.
Assistenza agli alunni

La vigilanza e l'assistenza igienico-sanitaria per i bambini delle scuole materne regionali, fino alla costituzione delle unità dei servizi sanitari locali, spetta all'ufficio sanitario del comune o al medico scolastico ove esiste.

All'assicurazione contro gli infortuni provvede l'assessorato regionale della pubblica istruzione con apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 4 milioni.

Art. 21.
Accreditamenti

Salvo le disposizioni di cui all'art. 16, ultimo comma, della presente legge, l'assessore regionale per la pubblica istruzione accredita ai sindaci, senza limiti d'importo, le somme necessarie per il funzionamento delle scuole materne regionali.

I rendiconti relativi dovranno essere presentati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' fatto divieto ai sindaci di corrispondere nuove somme ai comitati di cui al precedente art. 5 che non abbiano giustificato le somme in precedenza assegnate.

Art. 22.
Integrazione ruolo

Saranno nominate in ruolo, a domanda, man mano che si verificheranno vacanze di posti, dopo effettuati i trasferimenti previsti dagli articoli 12 e 16, le insegnanti e le bambinaie incluse nelle graduatorie provinciali speciali ad esaurimento previste dall'art. 17, n. 2), della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

Il predetto personale, per godere di tale beneficio, dovrà superare i corsi previsti dal precedente art. 10.

Art. 23.
Passaggio della gestione ai comuni

Le sezioni che, dopo effettuati i trasferimenti previsti dagli articoli 12 e 16 e dopo che saranno esaurite le graduatorie di cui all'art. 23, si renderanno prive dell'insegnante o della assistente, passeranno alla gestione dei comuni ove le sezioni hanno sede, purchè questi ne facciano richiesta entro sei mesi dalla comunicazione da parte del provveditore agli studi al comune della vacanza del posto.

Sino a quando non sarà provveduto alla copertura del posto di ruolo, il comune si avvarrà, per le supplenze, della graduatoria di cui al precedente art. 15.

La Regione corrisponderà ai comuni che assumano la gestione della sezione un contributo annuo, per la durata di cinque anni, pari all'ammontare del costo di una sezione di scuola materna regionale.

Ove si rendesse vacante uno solo dei posti in organico della sezione il contributo va riferito all'unità a carico del comune.

Nel caso che il comune non assuma la gestione della sezione, l'insegnante o l'assistente rimasta in servizio verrà assegnata dal provveditore agli studi a disposizione della sezione di scuola materna del comune viciniore, scelto dall'interessata, per essere adibita per le supplenze o per le attività integrative.

Art. 24.
Contributi alle scuole non statali

Il limite di lire 400 milioni previsto dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è elevato a lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 25.
Autorizzazione di spesa

Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante e non insegnante del ruolo speciale ad esaurimento delle scuole materne di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1975 la spesa di lire 1.600 milioni.

Art. 26.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme di leggi regionali in difformità e in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Norme di esecuzione

L'assessore regionale per la pubblica istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare apposite norme di esecuzione.

Art. 28.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 2.375 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede: quanto a lire 1.729 milioni mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso rispettivamente per lire 1.726 milioni e lire 3 milioni; quanto a lire 646 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 6.903 milioni, si provvede: quanto a lire 5.203 milioni con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione delle spese autorizzate per le finalità dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione: quanto a lire 1.200 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40, e con l'art. 50 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50; quanto a lire 500 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 16 agosto 1975, n. 68.

Norma aggiuntiva alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sul finanziamento della spesa e l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« In deroga al disposto del precedente comma e limitatamente al periodo 1° giugno-21 dicembre 1975, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere agli enti ospedalieri, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione 1975, acconti mensili per far fronte alle spese correnti di cui al precedente art. 4 non superiori al 70 per cento di un dodicesimo delle somme complessive stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974. L'ammontare complessivo degli acconti non potrà comunque superare il 70 per cento dei sette dodicesimi delle somme sopraindicate ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1975

BONFIGLIO

GULOTTA

(8048)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752660)